

**Attribuzioni giurisdizionali del commissario per la liquidazione degli usi civici - legittimazione ex art. 9 della l. n. 1766/1927 - assegnazione a categoria ex art. 11 ss. l. 16 giugno 1927 n. 1766**

Le attribuzioni giurisdizionali del commissario per la liquidazione degli usi civici sono circoscritte all'accertamento e alla liquidazione dei diritti di uso civico alle contestazioni circa l'esistenza, la natura e l'estensione di tali diritti comprese quelle relative alle qualità demaniali del suolo ed alle conseguenti revindiche ma non riguardano i rapporti tra singoli, aventi ad oggetto esclusivamente posizioni di diritto privato ancorché presentino una qualche connessione con i rapporti di uso civico. La richiesta di risarcimento danni nei confronti di coloro che hanno presentato opposizione avverso a un progetto di legittimazione non solo non rientra nella giurisdizione commissariale ma non ha fondamento perché la possibilità dell'opposizione alla legittimazione è specificatamente prevista e regolata dalla legge ed inoltre, essendo gli aspiranti alla legittimazione titolari non di un diritto soggettivo perfetto ma di un interesse legittimo, il presunto danno ingiusto, secondo gli orientamenti della suprema corte, sarebbe irrisarcibile.

Nelle more del procedimento di legittimazione delle terre demaniali resta impregiudicato per il comune l'esercizio dell'azione di reintegra delle terre abusivamente occupate.

L'assegnazione a categoria di cui agli art. 11 ss. l. 16 giugno 1927, n. 1766 ha natura di presupposto formale e sostanziale indispensabile per il procedimento finalizzato a modificare il regime di indisponibilità dei beni per cui, in suo difetto, è da ritenersi illegittimo, e pertanto è da disapplicarsi, ai sensi dell'art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, il decreto ministeriale che autorizza un comune a concedere in enfiteusi detti beni, donde la nullità della concessione enfiteutica stessa perché avente un oggetto giuridicamente impossibile e delle delibere comunali poiché emesse in carenza di potere.

Ai fini dell'ottenimento del provvedimento di legittimazione di cui all'art. 9 della l. n. 1766/1927, la sussistenza dei requisiti ivi previsti costituisce un presupposto necessario ma non sufficiente poiché ad esso è possibile pervenire in sede amministrativa solo attraverso un apprezzamento di natura eminentemente discrezionale dell'interesse pubblico coinvolto; la competenza all'emanazione di tale provvedimento spetta, come previsto nel d.p.r. n. 616/1977, all'amministrazione statale d'intesa con la regione interessata per cui è da escludersi la competenza, per le determinazioni amministrative in materia, del commissario, agli usi civici adito in veste di giudice.- *Commiss. usi civici Lazio, 06 giugno 1986, Schingo c. Com. Terracina, in Rep. fo. it., 1987, n. 39, e pubbl. in Nuovo dir. agr., 1986, 509*